


**PARAPETTO PROVVISORIO**

D.P.R.G. Toscana 62/R 05, □Art.10

**Dispositivo** Permanente Non Permanente**Descrizione**

Protezione del bordo di copertura o di parti aperte della copertura dalle quali è possibile cadere da altezza superiore a 200 cm rispetto un piano stabile (vani scale, porzioni non portanti della copertura, lucernari, cavedi, passerelle, ecc.). Composto da montanti fissabili a parti sporgenti della copertura e traversi da inserire in appositi alloggiamenti. Esistono in commercio sistemi più complessi che possono essere applicati a falde inclinate e montati su elementi fissati in fase di realizzazione della copertura e in dotazione dell'immobile.

**Caratteristiche**

Costituito da materiale rigido e resistente, in buono stato di conservazione, deve:

- avere consistenza rapportata alle sollecitazioni d'impiego e derivanti dalla pendenza della copertura;
- avere altezza utile non inferiore a 100 cm;
- essere costituito da almeno due correnti orizzontali, uno superiore ed uno intermedio (posto a metà altezza tra pavimento e corrente superiore);
- resistere nel suo insieme e in ogni sua parte al massimo sforzo cui può essere sottoposto, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua funzione;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avere una fascia continua poggiante sul piano di calpestio di altezza non inferiore a 15 cm;</li> <li>• Sistemi di fissaggio per soletta sporgente (vedi grafica);</li> <li>• Sistemi di fissaggio per cordolo sporgente verticale (blocco a ganascia fissa o regolabile);</li> <li>• Sistemi di fissaggio a piastra verticale o inclinata (per blocco alla parete perimetrale o alla soletta della copertura).</li> </ul> <p>Per coperture di forte pendenza (superiore a 50°) il parapetto deve essere pieno e di altezza superiore a 100 cm (altezza rapportata all'inclinazione della falda).</p> <p>La norma EN 13374 classifica tre diverse categorie di parapetti, in relazione alla pendenza e alla lunghezza della falda inclinata: Classe A (pendenza non superiore a 10°); classe B (pendenza da 10° a 30° e lunghezza falda fino a 2 m); classe C (pendenza da 30° a 45° e lunghezza falda fino a 5 m. In commercio esistono prodotti conformi a tale normativa e differenziati in relazioni alle caratteristiche della copertura d'impiego.</p>
<b>Impiego</b>	<p>DPC avente la funzione di impedire la caduta dall'alto del lavoratore e di materiali, utensili, attrezzature di lavoro. Adatto alla protezione di aree di transito e lavoro, manutenzioni che utilizzano materiali, utensili o attrezzature che per caratteristiche, modalità di impiego o alimentazione, sono a loro volta motivo di esposizione a rischio.</p> <p>I dispositivi possono essere impiegati esclusivamente secondo le modalità di montaggio e utilizzo previsti dal costruttore e in tal senso certificati.</p>
<b>Specificità</b>	<p>Dispositivo efficace contro il rischio di cadute dall'alto e di caduta dall'alto di materiali e utensili. Richiede, normalmente, scarsa manutenzione derivante dall'assenza di meccanismi e semplicità tecnologica. Soluzione non impattante sotto il profilo architettonico e ambientale.</p>
<b>Criticità</b>	<p><b>Richiede sistemi di protezione complementari</b> sia durante la fase di montaggio, sia durante lo smontaggio. Per questo motivo il sistema non è adatto ad attività di monitoraggio-ispezione e per interventi di manutenzione di breve durata, per i quali meglio si adatta la movimentazione con DPI anticaduta.</p> <p>L'impiego di questa tipologia di protezione è vincolata alla capacità del bordo di copertura di sopportare i sistemi di fissaggio dei montanti così come forniti dal costruttore e certificati. Generalmente i prodotti disponibili sono poco compatibili per coperture a falda senza cordoli o bordi perimetrali.</p> <p>Per tetti con bordo libero e falda inclinata i costruttori prevedono parapetti montati su alloggiamenti specifici in dotazione dell'opera (sistemi di aggancio fissi ai quali i montanti si inseriscono). Naturalmente tutte le varie componenti del sistema (elemento di ancoraggio, montanti) devono essere coordinate per assicurare le condizioni di garanzia certificate dal costruttore.</p>
<b>Alternative</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ponteggio</li> <li>b. Parapetti fissi</li> <li>c. Reti di sicurezza</li> </ol>
<b>Ispezioni</b>	<p>Alloggiamenti di fissaggio dei montanti, montanti, correnti, fascia parapiede. In particolare dovrà essere verificata periodicamente (in funzione delle tecnologie e dei materiali) la pulizia degli alloggiamenti e delle componenti fisse di bloccaggio dei montanti. In caso di mantenimento della componente provvisoria del parapetto in area</p>

	coperta risulta di minore importanza la verifica delle condizioni della stessa.
<b>Sistemi e procedure complementari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica delle compatibilità del bordo copertura con le caratteristiche del sistema di blocco del montante, congruità con le indicazioni d'impiego del costruttore</li> <li>• Verifica della compatibilità tra condizioni d'impiego e la classe d'impiego indicata dal costruttore (compatibilità con pendenza, lunghezza della falda, attività svolta, ecc)</li> <li>• Verifica della compatibilità dei componenti (sigla produttore e del prodotto), delle modalità di montaggio/smontaggio, d'impiego e di manutenzione, con le indicazioni del costruttore</li> <li>• Verifica della certificazione del prodotto "conforme EN 13374" (in alternativa il produttore o installatore deve produrre certificazione da parte di laboratorio autorizzato che garantisca risultati non inferiori)</li> <li>• Dispositivi per il posizionamento e la trattenuta sul lavoro</li> <li>• Sistemi di arresto della caduta</li> </ul> <p>Per coperture inclinate (pendenza superiore a 15°) e fortemente inclinate (pendenza superiore a 50°) l'operatore deve indossare idonee calzature antidrucciolo.</p>
<b>Norme di riferimento</b>	<p><b>D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 126, parapetti.</li> <li>• Allegato IV, requisiti dei luoghi di lavoro</li> </ul> <p>Art. 1.7.2.1, parapetto normale  Art. 1.7.2.2, parapetto normale con arresto al piede  Art. 1.7.2.3, parapetto equivalente</p> <p><b>Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1</b>  art. 82 comma 14</p> <p><b>D.P.G.R. Regione Toscana 23 novembre 2005, n. 62/R</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 10</li> </ul> <p><b>UNI 8088</b> Lavori inerenti le coperture dei fabbricati – criteri per la sicurezza</p> <p><b>UNI EN 13374</b> Sistemi di protezione temporanea dei bordi – Specifiche di prodotto e metodi di prova</p> <p><b>ISPESL</b> Linea guida per la scelta, l'uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi. Novembre 2006</p>